

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale

Settore Geotecnica, <u>15 - 03</u> Geotermia Difesa Suolo Via De Gasperi, 28 **NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA

Conely

Prot. 2013. 0760937 07/11/2013

15 - 10

Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno

Via Sabatini, 3 **SALERNO**

. 520\$ Direzione Genarele per le pol.

CC-7022-7029-7030-2081/09, 6024/08

Sarno Guiseppe+6, Qliva Errico+2 Oliva

Oggetto:_

Annunziata+7, Pascariello Assunta, Milito Rosa.

Trasmissione Sentenze nn. 3469-3481-3484-3492-3470/2013

TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

> IL DIRIGENTE DEL-SETTORE Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc Tel. 081/796-3537 Fax 081/796-3766

1	GIUTETA RECHONALE della CAMPANIA PETTOM PROMICIALE CIONO CIVILE DI SALEPNO	
	DATA EH 26 NOV. 2013	
V16	PRIESA DI 2 7 NOV. 2013	
,,-	ASSECTATION	
	SETTORE Serve [] [[] [] [] []	
	708.14 F8	
	PROCESIONENTO WE WE ZN)
	IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

5.3618

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo

- Presidente -

- dr. Ugo Candia

- Giudice delegato - est. -

- dr. ing, Luigi Vinci

- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 29/2010 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

OLIVA Errico (nato a San Marzano sul Sarno il 5 maggio 1930 c.f. LVO RRC 30B05 I019 K);

ADINOLFI Anna (nata a San Marzano sul Sarno l'8 novembre 1939 - c.f. BNL NNA 39S48 I019 J);

BARRETTA Flora (nata a Salerno il 4 agosto 1938 - c.f. BRR FLR 38M44 H703 Y);

SEVERINO Umberto (nato a Boscoreale il 26 aprile 1936- c.f. SVR MRT 36D26 B076 L);

ADINOLFI Maria (nata a San Marzano sul Sarno il 5 settembre 1938 - c.f. DNL MRA 38P45 I019 G);

LUPELLI Assunta (nata a S. Marzano sul Sarno il 3 gennaio 1942 - c.f. LPL SNT 42°43 I019 E);

SCHIAVONE Alfonso (nato a San Marzano sul Sarno il 7 giugno 1936 - c.f. SCH LNS 36H07 I019 C);

OLIVA Carmela (nata a San Marzano sul Sarno il 28 dicembre 1949- c.f. LVO CML 49T68 I019 Z);

tutti rapp. i e difesi dagli avv. i Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, elett. te domiciliati in

Oliva + 7 c/o Regione Campania

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 1 di 11

fonte: http://burc.regione.campania.it

Napoli alla P.^{22a} Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.^{to} Alessandro Basile

RICORRENTI

Ε

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp. te p.t., Presidente della Giunta Regionale, rapp. ta e difesa dall'avv. to Anna Carbone, giusta procura generale per notar Cimmino del 24 settembre 2002 (rep. 35093 – racc. 5096) e decreto autorizzatorio n. 773 del 21 maggio 2010, elett. te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 16 dicembre 2009 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19 febbraio 2010, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali loro subiti a seguito dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta nelle date del 26/27 e 28 dicembre 2004.

Costituitasi all'esito della seconda notifica, la Regione Campania ha eccepito preliminarmente la prescrizione del preteso diritto, ha poi negato la propria legittimazione passiva, evidenziando nel merito l'infondatezza della domanda in ragione dell'eccezionalità dell'evento piovoso in rassegna, nonché per la l'assenza di prova del danno dedotto.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi indicati dagli attori ed espletata c.t.u., la difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, conformando le pretese risarcitorie alla quantificazione operata dal c.t.u.; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono, in termini non contestati dalla convenuta, di essere possessori e/o coltivatori dei sottoindicati fondi, destinati alla produzione di ortaggi, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 2 di 11

Mocennia

Oliva + 7 c/o Regione Campania

sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u. (visure catastali, note di trascrizioni ed atti notarili di acquisto della proprietà), nonché del riscontro della prova orale raccolta:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE
Oliva Enrico ed Adinolfi Anna	- Scafati - fl. 6 - - p.lie 337, 343. - Estens.: mq. 4.228	Sem. Irrig.
Barretta Flora	- Scafati - fl. 6 - - p.lle 332, 340, 346 - Estens.: mg. 4.059	Sem. Irrig.
Severino Umberto Giovanni e Adinolfi Maria	- Scafati - fl. 6 - - p.lla 342 - Estens.; mq. 3.504	Sem. Irrig.
Lupelli Assunta e Schlavone Alfonso	- Scafati - fl. 6 - - p.lie 344, 338, 348, 339, 345 - Estens.: mg. 11.134	Sem. Irrig.2
Oliva Carmela	- Scafati - fl. 6 - - p.lla 82 - Estens.: mq. 8.048	Sem. Irrig.2

I ricorrenti lamentano che nei giorni 26/27 e 28 dicembre 2004, detti terreni ed immobili, tutti ubicati in località Lo Porto di Scafati nelle immediate vicinanze dei fiume Sarno, vennero inondati dalle acque del citato corso d'acqua che esondò in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate e degli impianti esistenti.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che il fiume Sarno si presentava, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 3 di 11

di 11 Mocania

3. La domanda va accolta.

L'esondazione del fiume Sarno nelle indicate date del 26/27 e 28 dicembre 2004 è circostanza non contestata dalla Regione, più volte riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze nn. 94/09, 44/11, 101/11 allegate dalla difesa attorea), nonché attestata dal Responsabile delle attività di Protezione Civile e del relativo Servizio del Comune di Scafati giusta certificato del 19 aprile 2012, allegato alla relazione di c.t.u., oltre che riferita dai testi esaminati nel presente giudizio.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti delle pronunce citate (nn. 94/09 e 101/11) del Tribunale adito, che ha preso in considerazione varie esondazioni, tra le quali anche quella in oggetto del dicembre 2004.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei testi Pasquale Sorrentino e Fabrizio Buzzani, sentiti all'udienza del 26 maggio 2011), ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi.

Più nel dettaglio, poi, il teste dr. Agronomo Pasquale Sorentino, che ha redatto la relazione tecnica di parte, ha riferito di essersi recato nei luoghi di causa "subito dopo l'esondazione" confermando i contenuti (da intendersi in tale sede richiamati) della relazione tecnica allegata nella quale si dà conto non solo dell'allagamento riscontrato, ma anche delle conseguenze derivate ai terreni ed alle colture ivi praticate.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni.

4. Va negato all'evento in questione carattere eccezionale.

Si tratta, invero, di eccezione, ricorrente nelle difese dell'ente, priva anche nel giudizio in oggetto di ogni supporto probatorio e comunque smentita in primo luogo dalla pluralità degli eventi di tal genere verificatisi anche negli anni 2001, 2003 nei quali pure è stata esclusa dalle menzionate pronunce, come per quella in esame del dicembre 2004, la sussistenza del fortuito.

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 4 di 11

Mocarie

In ogni caso, la verifica del c.t.u. ha accertato quanto segue:

- a. "dalle ispezioni dei luoghi di causa è subito emerso un elemento inquietante e cioè, in prossimità dei fondi in oggetto, il pelo d'acqua del Fiume Sarno corre a quota quasi pari, al soprassuolo del piano di campagna; detta circostanza è provocata dal fatto che nell'alveo del fiume Sarno, nel corso degli anni si è stratificata una imprecisata quantità di materiali che ne ha innalzato il letto originario; detto inconveniente, non è stato fronteggiato nella maniera più naturale possibile e cioè con il dragaggio, ma con l'innalzamento degli argini. E' visibile, in corrispondenza dei fondi per cul è causa, la posa in opera di due file di blocchi di cemento sovrapposti a sostegno dell'argine. Da informazioni assunte in loco, la prima fila è stata posata successivamente all'evento del 2004, ma non essendo più sufficiente, per il continuo innalzarsi del letto del fiume, recentemente è stata aggiunta la seconda fila. (vedi foto);
- b. dai sopralluoghi è inoltre emerso che, nel corso degli anni, il Fiume Sarno è stato fatto oggetto di "interventi tampone", e cioè opere finalizzate al superamento di criticità di volta in volta verificatesi, ma non armonicamente collegate tra di loro. Il fatto che vi fosse assenza di manutenzione risalente nel tempo è testimoniato dalla presenza nell'alveo di alberi di alto fusto. Del resto detta situazione è documentata dalle foto di Google presenti sul web.....;
- c. dall'esame dei dati pluviometrici e dalla comparazione degli stessi con quelli di alcuni anni precedenti rilevati dalle stazioni pluviometriche della zona si evince che precipitazioni di portata simile a quella dei 26/12/2004 si registrano con frequenza quasi annuale....;
- d. dall'esame della nota del 27/11/2000 del Commissario di Governo delegato ex ordinanza del 2994/1999, inviata a vari Enti, avente ad oggetto "manutenzione e pulizia del Fiume Sarno" risulta che già nel 2000 veniva "segnalata da più parti l'esigenza di procedere ad una radicale pulizia del Fiume Sarno e dei suoi affluenti che spesso esondano per il cattivo stato delle opere e per l'assenza, ormai cronica, di una manutenzione adeguata" (in allegato);
- e. dall'esame della relazione tecnica RISCHIO ALLUVIONI dell'Autorità di Bacino del Fiume Sarno, a pag. 42 si legge che: "I fenomeni di esondazione osservati lungo le aste di fondovalle possono derivare da diverse cause quali: 1) sezioni insufficienti a contenere le portate in arrivo dal tratti a monte, sia perché esse risultano in parte o in tutto interrite (per forte apporto solido non controbilanciato né da sufficienti capacità di trasporto né da un'adeguata attività di manutenzione) sia per insufficiente altezza dei rilevati arginali e dei muri di sponda

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 5 di 11

Macusia

- presenti sul corso d'acqua e sugli affluenti principali;...." (in allegato su cd digitale);
- f. l'evento piovoso del 26 dicembre 2004, alla luce dell'esame dei dati pluviometrici e della loro comparazione con quelli degli anni immediatamente precedenti, delle ispezioni sui luoghi, della documentazione in atti e reperita dal sottoscritto, non può considerarsi eccezionale, ma solo il fattore scatenante di un evento prevedibile perché già verificatosi svariate volte negli anni precedenti e successivi, causato dallo stato di semi-abbandono, salvo "interventi tampone", sia in termini manutenzione che di pulizia del Fiume Sarno e dei suoi affluenti" (così a pagg. 7, 8 e 9 della relazione del c.t.u. dr. agronomo Domenico Bovienzo depositata il 28 maggio 2012).

Null'altro vi è da aggiungere sul punto in commento.

5. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati, in gran parte documentato dagli atti allegati alla c.t.u., risulta, comunque non contestato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

6. Va subito precisato che il c.t.u. ha stabilito, in termini non smentiti dalla convenuta, che "l'esondazione del Sarno, avvenuta a partire dal 26 dicembre 2004, insieme alla sua incapacità a ricevere le acque dei suoi adduttori, ha causato danni alle coltivazioni dei ricorrenti a causa dell'asfissia provocata dalle acque stagnanti sui suoli per un lungo periodo, nonché dal trasporto sui fondi stessi di rifiuti, melma ed erbe infestanti; è da mettere in evidenza che nel casi di allagamento di vaste aree le acque tracimate portano in sospensione tutto ciò che inondano (quali ad esempio idrocarburi, rifiuti animali

M

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 6 di 11

Moeurie

etc), per poi posarli sui fondi limitrofi, ma anche su quelli più distanti" (così pag. 7 della citata relazione).

Il c.t.u. ha considerato i danni arrecati ai frutti pendenti, i pregiudizi derivati dalla perdita del successivo ciclo produttivo, nonché quelli corrispondenti alle spese per il ripristino della coltivabilità, nonché i danni cagionati ai manufatti ed ai beni mobili.

Orbene, quanto alla prima categoria di danni relativa ai frutti pendenti, va evidenziato che il c.t.u. ha confermato quanto riferito dai testi, segnalando che "i suoli sono vocati per le produzioni ortive, si riscontrano ancora oggi coltivazioni da reddito di cipolle in piana aria e coltivazioni di lattuga in ambienbte protetto da serre...", oltre ad "una piccola superficie destinata alla produzione di ortive miste destinate all'autoconsumo (sedano, prezzemolo, ravanelli, carote, cipolle, spinaci ecc.) (cfr. pag. 11 della relazione cit.).

Ebbene, l'ausiliarlo, dopo aver dato conto del dati tecnici delle colture praticate, ha calcolato i danni quantificando il prodotto lordo non ottenuto da ciascun coltivatore e da questo ne ha sottratto le spese ultime che erano ancora da sostenere, considerando i prezzi riferiti al mercato locale nel periodo di riferimento (gennaio 2005) come forniti dalla CCAA di Salerno, al lordo delle commissioni trattenute per la mediazione nell'area mercatale, determinate nel 10%.

Le spese non sostenute dal coltivatore sono state stimate al 20 % per la raccolta della lattuga e al 15% per la raccolta delle cipolle.

Il c.t.u. è giunto, dunque, alla stima dei frutti pendenti nella misura di €/mq 3.03 per la lattuga, di €/mq 1,52 per le cipolle e di €/mq 2,80 per l'orto famillare.

Quanto alla cd. incoltivabilita' successiva, l'ausiliare ha accertato che dalla verifica dei luoghi, "si è potuta constatare la difficoltà di drenaggio dei canali adduttori del Sarno (che nei periodi di piena si trovano sottoposti rispetto al pelo d'acqua del flume stesso), con conseguente innalzamento della falda imbrifera e ristagno di acqua sui terreni allagati".

Per tale via, ha ritenuto plausibile quanto affermato dal c.t.p. dr. agr. Sorrentino, con riferimento ai lunghi tempi occorrenti per il ripristino dei luoghi alla coltivabilità, precisando che "a causa dei tempi di ripristino, verosimilmente viene perso un intero ciclo colturale", stimando "il 40% del proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 7 di 11

Moonel'a

Oliva + 7 c/o Regione Campania

valore di una ortiva di breve ciclo potenzialmente realizzabile, ma non effettuata, rappresentando così il lucro cessante".

In tale direzione il valore della mancata coltivazione è stato indicato in €/mq 1,04.

In relazione al costo delle opere finalizzate all'allontanamento del materiale estraneo al terreno (ovvero scavi di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro, trasporto a discarica) il c.t.u. ha considerato le voci del prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania – edizione 2002, ma le ha opportunamente ridimensionate del 30% riconoscendo tale lavoro per lo più svolto dalla famiglia coltivatrice in economia, così pervenendo alla somma di €/mq 0,64.

Quanto, invece, al costo delle attività dirette al ripristino fertilità (disinfestazione, zappature, preparazione del terreno alla semina o al trapianto, correzione del ph, fornitura e applicazione dei trattamenti fitosanitari fungicidi, fornitura e applicazione di trattamento nematocida, con prodotto idoneo e consentito, fornitura e applicazione di letame e trattamento chimico fertilizzante), il consulente ha indicato un costo di €/mq 1,34.

Infine, per i costi di ripristino al manufatti (per il cui dettaglio si rinvia alla relazione citata), il c.t.u. ha tenuto conto dello stato attuale di conservazione e di utilizzazione dei beni ed ha applicato le voci del prezzario delle OOPP regione Campania, ritenendo i relativi oneri "così come stimati nella perizia di parte attrice, plausibili", ma considerandoli a corpo per un valore dimezzato (50%) ai fini della stima.

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u., in alcun modo contestate dalla Regione e recepite nelle conclusoni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

7. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nel modo che segue, rinviando per il dettaglio delle riferite singole

proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 8 di 11

Moleranie

voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.;

ATTORE	AMMONTARE DEL DANNO	 -
Oliva Errico	€ 11.785,00	
Adinolfi Anna	€ 11.785,00	<u> </u>
Barretta Flora	€ 22.508,00	
Severino Umberto Giovanni	€ 11.302,00	<u> </u>
Adinolfi Maria	€ 11.302,00	
Lupelli Assunta	€ 27.111,00	·····
Schiavone Alfonso	€ 27.111,00	
Oliva Carmela	€ 37.668,00	

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operal e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale'codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

8. Non può essere riconosciuto il danno morale subito dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario proc. n.29/2010 r.g.

Pagina 9 di 11

Morancie

Oliva + 7 c/o Regione Campania

riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribardirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

 Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiune Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

- 10. Non osta, infine, alla condanna della Regione l'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento, risultando evidente la sua infondatezza sol considerando l'epoca dell'evento dannoso (26/27 e 28 dicembre 2004) e la data di notifica dell'atto di citazione (16 dicembre 2009), intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale.
- 11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. proc. n.29/2010 r.a.

Pagina 10 di 11

Macania

17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 16 dicembre 2009 e rinotificato il 19 febbraio 2010, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di:
 - a) Oliva Errico della somma di € 11.785,00;
 - b) Adinolfi Anna della somma di € 11.785,00;
 - c) Barretta Flora della somma di € 22.508,00;
 - d) Severino Umberto Giovanni della somma di € 11.302,00;
 - e) Adinolfi Maria della somma di € 11.302,00;
 - f) Lupelli Assunta della somma di € 27.111,00;
 - g) Schlavone Alfonso della somma di € 27.111,00;
 - h) Oliva Carmela della somma di € 37.668,00;

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

 condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 3.891,00 per spese (€ 2.975,00 per rimborso anticipo c.t.u.) ed € 8.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Così deciso a Napoli In data 15 luglio 2013.

Il giudice delegato- est.

(dr. Ugo Candia)

Il President

CORTE BIATTITIO DANARGO MOUL

proc. n.29/2010 r.g.

n 8 NTT. 2013

Pagina 11 di 11

Oliva + 7 c/o Regione Campania Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it